



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PER L'APPLICAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. D.Lgs. 471, 472, 473, del 1997, MODIFICATI DAL D.Lgs. 203/98, PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. in conformità all'art. 59, primo comma, lett. m), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, , sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218



Indice

CAPO I : PRINCIPALI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Finalità del regolamento.....	3
CAPO II : DETERMINAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....	4
Articolo 3 - Soggetti Passivi	4
Articolo 4 - Soggetto Attivo	4
Articolo 5 - Aliquote.....	4
Articolo 6 - Detrazioni.....	4
Articolo 7 - Enti non commerciali	5
Articolo 8 - Abitazioni concesse in uso a parenti	5
Articolo 9 - Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali.....	5
Articolo 10 - Devoluzione quota del gettito	6
Articolo 11 - Potenziamento Ufficio tributi.....	6
Articolo 12 - Incentivazione del personale	6
Articolo 13 - Criteri di riconoscimento della ruralità e qualifica di coltivatore diretto	6
Articolo 13 Bis - I criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.....	7
Articolo 14 - Definizione di aree fabbricabili.....	8
Articolo 15 - Valore imponibile	8
Articolo 16 - Razionalizzazione dell'attività accertativa.....	9
Articolo 17 - Fabbricato parzialmente costruito	9
Articolo 18 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili.....	9
CAPO III : VERSAMENTI E RISCOSSIONI	11
Articolo 19 - Versamento dell'imposta.....	11
Articolo 20 - Versamento effettuato da un contitolare.....	11
Articolo 21 - Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.....	11
CAPO IV : ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA, SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	13
Articolo 21 Bis - Accertamento	13
Articolo 22 - Criteri applicativi delle sanzioni amministrative	13
Articolo 23 - Procedimento Di Irrogazione Delle Sanzioni.....	14
Articolo 24 - Norme per l'autotutela	15
Articolo 25 - Ravvedimento Operoso	16
Articolo 26 - Riscossione della Sanzione	16
Articolo 27 - Dichiarazione Sostitutiva	17
CAPO V : ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
Articolo 28 - Oggetto dell'istituto	18
Articolo 29 - Applicabilità.....	18
Articolo 30 - Responsabile dell'imposta	18
Articolo 31 - Iniziativa diretta dell'ufficio tributi.....	19
Articolo 32 - Iniziativa del contribuente.....	19
Articolo 33 - Contraddittorio con il contribuente	20
Articolo 34 - Atto di adesione	21
Articolo 35 - Versamento dell'importo definito.....	21
Articolo 36 - Effetti della definizione.....	22
Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni	22
CAPO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	23
Articolo 38 - Disposizioni Transitorie	23



CAPO I :. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. In conformità agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il presente regolamento è stabilita la disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, indicato nel prosieguo con "decreto", e dalle altre disposizioni vigenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti.
2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Articolo 2 - Finalità del regolamento

1. La potestà regolamentare del Comune in materia d'imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello d'efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.



CAPO II :. DETERMINAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 3 - Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Articolo 4 - Soggetto Attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente, o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione.
2. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio è ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 5 - Aliquote

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 15.12 1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal Comune nella precedente annualità che comunque non può essere inferiore al 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.84 del Decreto L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D. L.vo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

Articolo 6 - Detrazioni

1. Sull'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo spetta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la relativa detrazione rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale



destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere stabilita da un minimo di € 103,30 ad un massimo di € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre euro 258,23, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 7 - Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del decreto, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soli enti non commerciali di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

Articolo 8 - Abitazioni concesse in uso a parenti

Ai sensi dell'art 59 primo comma lettera e) del DLgs 446/97 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I (primo) grado sia ascendenti che discendenti, sono equiparate ad abitazione principale, ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza; per beneficiare della agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita istanza da reperirsi presso l'Uffici Tributi.

Articolo 9 - Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali

1. ai fini dell'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sono equiparate alla stessa, così come intesa dall'art. 8, comma 2 del DLgs 504/1992, le seguenti tipologie:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o



sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiare del possessore;
- c) la pertinenza dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto, purché appartenente o alla categoria catastale C/6 o alla categoria catastale C/2, e comunque, in numero complessivamente non superiore ad 1 (uno) per ciascuna categoria.

Articolo 10 - Devoluzione quota del gettito

1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio può essere stabilita la quota, entro il limite massimo dello 0,5 % (zerovirgolacinqueper cento) dell'imposta che sarà riscossa nell'esercizio, da destinare con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12 al fine suddetto.

Articolo 11 - Potenziamento Ufficio tributi

1. L'importo determinato con le modalità di cui all'articolo precedente può essere destinato, per una quota non inferiore al 50% (cinquantaper cento) determinata annualmente dalla Giunta comunale, all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente all'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altri banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 12 - Incentivazione del personale

1. La quota residua dell'importo determinato secondo quanto disposto dall'art. 10, dedotta la parte destinata al potenziamento dell'attività di controllo di cui all'articolo precedente, può essere attribuita al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta.

Articolo 13 - Criteri di riconoscimento della ruralità e qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati e delle aree fabbricabili, possedute e condotte direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore



agricolo professionale, e per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, pertanto da tale periodo d'imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui all'articolo 2, lettera b) e dall'articolo 9 del decreto.

Articolo 13 Bis - I criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

In armonia con l'articolo 2 del decreto 139/98, si stabilisce che per essere definiti "rurali" gli immobili e i fabbricati, o loro porzioni, destinati ad edilizia abitativa debbano soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
- c) il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
- d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali."

Per usufruire dell'agevolazione fiscale occorre presentare apposita istanza da reperirsi presso l'Ufficio Tributi.



Articolo 14 - Definizione di aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti ovvero adottati, anche se non ancora approvati, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dagli articoli 20 e seguenti del DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"
2. Sono considerati non fabbricabili i terreni di cui al comma precedente sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali, di proprietà e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali o da componenti dell'impresa agricola familiare che siano parenti e/o affini entro il II° grado del proprietario o di altro titolare di diritto reale, purché appartenenti allo stesso stato di famiglia, per i quali sussistono le condizioni soggettive di cui al secondo comma dell'articolo 13 e le altre stabilite dalle disposizioni vigenti. Tale circostanza, pertanto, non è applicabile a terreni che vengano concessi in affitto od altro titolo equipollente.

Articolo 15 - Valore imponibile

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo ai seguenti parametri di valutazione:
 - a) analisi degli atti di compravendita trasmessi dai notai al Sindaco ai sensi della legge 47/85 e relativi alle aree fabbricabili compravendute nel periodo 1991/1999;
 - b) Informazioni assunte presso tecnici del luogo circa i prezzi praticati in precedenti compravendite immobiliari;
 - c) Prezzi indicati nelle Deliberazioni Comunali per l'esecuzione di procedure di esproprio sul territorio di Sant'Omero;
 - d) Analisi specifica della situazione delle aree fabbricabili esistenti sul territorio del Comune con la individuazione delle condizioni oggettive di edificabilità;
 - e) Microzone omogenee individuate sulla base del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 per zona territoriale di ubicazione, per indice di edificabilità, per destinazione d'uso consentita, per gli oneri relativi ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione e infine per i prezzi medi rilevati sul mercato locale dalla compravendita di aree aventi le medesime caratteristiche;
 - f) Criteri generali esplicitati nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 209/E del 17.10.97.



2. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti nella determinazione del loro valore venale in comune commercio è tenuto conto della effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio.
3. Il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

Articolo 16 - Razionalizzazione dell'attività accertativa

1. Il comune non procede all'accertamento di maggior valore di aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo.
2. La Giunta comunale individua annualmente, con apposita delibera, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, gli importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita ed eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione. I valori di riferimento, indicati in un'apposita tabella allegata alla deliberazione, sono determinati distintamente in base all'articolazione del territorio comunale nelle microzone omogenee di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. I valori rappresentativi di cui ai precedenti commi hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.

Articolo 17 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale), ovvero se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque realizzata.
2. Conseguentemente a quanto indicato al comma 1, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impostivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 18 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto.



2. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati per i quali, non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati di agibilità od abitabilità, risultano permanentemente inidonei all'uso al quale sono destinati.
3. L'inagibilità od inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile od inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile, in tal caso il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.
4. L'eventuale inagibilità o inabitabilità, accertata o dichiarata con le modalità dei commi precedenti, dà diritto al contribuente alla riduzione d'imposta dalla data di presentazione della richiesta o della dichiarazione sostitutiva. La riduzione d'imposta non è retroattiva. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più soddisfare le medesime condizioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, è applicata la sanzione di L. 200.000 (duecentomila)(€ 103,29);
5. Il fabbricato in questione deve essere privo delle utenze essenziali (acqua, corrente elettrica, ecc.).



CAPO III :. VERSAMENTI E RISCOSSIONI

Articolo 19 - Versamento dell'imposta

1. Il comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio della riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente effettuato presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

Articolo 20 - Versamento effettuato da un contitolare

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
2. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, limitatamente alla somma complessivamente versata eccedente l'imposta dovuta per l'immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.

Articolo 21 - Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

1. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento dell'imposta dovuta in quattro rate di eguale importo da versare nei mesi di luglio, ottobre e dicembre dell'anno di competenza del tributo e gennaio dell'anno successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni economico-sociali indicate nel secondo comma. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può in ogni momento estinguere il debito residuo in unica soluzione.
2. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta di cui al comma precedente è la persona fisica che si trova in situazioni di disagio economico-sociale determinate dalle seguenti condizioni:
 - a) per i titolari di un solo reddito proveniente da Pensione Sociale e sullo stato di famiglia anagrafico non è compreso altro familiare con reddito di qualsiasi genere;
 - b) soggetto diverso da quello alla lettera a) che tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e comunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una



persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al D.Lgs. 31.marzo 1998 n. 109 di seguito riportata

D.Lgs. 31.marzo 1998 n. 109 tabella 2 - scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.



CAPO IV :. ACCERTAMENTI DELL'IMPOSTA, SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 21 Bis - Accertamento

1. Il Comune, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ICI o il versamento d'imposta sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti, emette:
 - a. motivato avviso di accertamento in rettifica nei casi di:
 - insufficiente versamento d'imposta;
 - tardivo versamento d'imposta;
 - dichiarazione incompleta;
 - dichiarazione infedele.
 - b. motivato avviso di accertamento d'ufficio nei casi di:
 - Omesso versamento;
 - Dichiarazione omessa.

Articolo 22 - Criteri applicativi delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto stabilito, specificatamente per l'imposta ICI, nei successivi commi del presente articolo, tenendo in considerazione:
 - a) la gravità della violazione;
 - b) l'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
 - c) la personalità del trasgressore sotto il profilo tributario;
 - d) le condizioni economiche e sociali del trasgressore.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia, se e come dovuta per vigente disposizione normativa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000 (€ 51,65);
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di L. 100.000 (€ 51,65). Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di L. 100.000 (€ 51,65);
5. Chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalle denunce, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.



6. La sanzione prevista nel comma precedente non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi, nella misura definita dall'amministrazione comunale nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali;
8. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e delle sanzioni.
9. La sanzione applicata è ridotta al 50%, su richiesta del contribuente, qualora lo stesso si trovi nelle condizioni di disagio economico-sociale previste dall'art. 21 del presente regolamento.
10. Si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo, se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi.
11. Nei casi sopra previsti la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. .
12. Nel determinare la misura della sanzione non si può derogare da quelli che sono i minimi edittali stabiliti dalla normative vigente.
13. Nel determinare la misura della sanzione si dovrà tener conto della legge più favorevole per il contribuente di cui all'art. 3, comma 3° del D.Lgs. 472 del 1997.

Articolo 23 - Procedimento Di Irrogazione Delle Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio o dal concessionario incaricato dell'accertamento;
2. L'ufficio Tributi può irrogare le sanzioni, con notifica dell'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni o della loro entità.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, in rettifica o dell'avviso di accertamento d'ufficio, ovvero dell'atto di contestazione, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 472/97, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'avviso di accertamento, in rettifica o nell'avviso di accertamento d'ufficio ovvero nell'atto di contestazione nell'atto.
4. Nei casi previsti nell'art. 28 del presente regolamento e con le modalità di cui all'art. 31 lettera b), il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 472/97, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive con l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione. In mancanza, l'avviso di accertamento, di accertamento, in rettifica o l'avviso di accertamento d'ufficio ovvero l'atto di contestazione, si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile, ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. 472/97, sempre, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'avviso di accertamento, in rettifica o l'avviso di accertamento d'ufficio ovvero l'atto di contestazione devono contenere:



- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla notifica con indicazione dei benefici di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - d) nei casi previsti nell'art. 28 del presente regolamento l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive con l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione.
 - e) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
6. Quando sono state proposte deduzioni, da parte del contribuente, all'avviso di accertamento, in rettifica o all'avviso di accertamento d'ufficio ovvero all'atto di contestazione, con l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione, ammesso esclusivamente nei casi previsti nell'art. 28 del presente regolamento con le modalità di cui all'art. 31 lettera b) del presente regolamento, il responsabile del servizio decide in merito seguendo le procedure di cui al capo IV del presente regolamento.
7. Quando sono state proposte deduzioni, da parte del contribuente, con la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica o dell'avviso di accertamento d'ufficio ovvero dell'atto di contestazione nelle forme stabilite dal comma 3° del successivo articolo 24, il responsabile decide in merito avvalendosi delle norme per l'autotutela.

Articolo 24 - Norme per l'autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il comune può annullare in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinunciare all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico e di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti d'imposta regolarmente eseguita,
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal comune.
2. Non ostano all'annullamento degli atti impositivi palesemente illegittimi, ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso anche con sentenza passata in giudicato per motivi di carattere formale quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o di istanze da parte dell'interessato.



3. Eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile del Tributo, il quale provvede a norma del Regolamento approvato, in attuazione della Legge 241/90, con Deliberazione C.C. n. 61 del 28/11/1997 "Approvazione regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento amministrativo", esecutivo ai sensi di legge.
4. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione da parte del Funzionario Responsabile del Tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
5. Entro la fine di ciascun semestre, il funzionario responsabile del tributo, presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Articolo 25 - Ravvedimento Operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs.472/97, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo della sanzione applicabile, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto della sanzione applicabile, se la regolarizzazione, degli errori e dalle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
 - c) Ad un quinto di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, se dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Articolo 26 - Riscossione della Sanzione

Il comune può assentire la rateizzazione del pagamento delle somme intimate in avvisi di accertamento nei casi e modi previsti dall'articolo 2 dal Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali.



Articolo 27 - Dichiarazione Sostitutiva

1. Ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dei contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al Cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".



CAPO V :. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28 - Oggetto dell'istituto

1. Il presente capo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione introdotto a seguito della facoltà concesso dall' art. 59, primo comma, lett. m), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218.
2. Il procedimento dell'accertamento con adesione, ove ne ricorrano i presupposti applicativi e secondo le disposizioni del presente regolamento, può essere avviato per iniziativa diretta dell'ufficio tributi del Comune oppure per iniziativa del contribuente.

Articolo 29 - Applicabilità

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente capo può essere applicato, solo ed esclusivamente:
 - a) qualora la base imponibile risulti di incerta determinazione e possa scaturire da valutazioni di carattere tecnico relative alle diverse possibili valutazioni di uno stesso dato;
 - b) qualora per la determinazione della base imponibile si possa dimostrare un iter logico-giuridico seguito, per pervenire a valutazioni di tipo diverso, rispetto a una fattispecie già esaminata e che era stata posta a fondamento nella determinazione della base imponibile, delle eventuali sanzioni amministrative e degli interessi, esplicitati nell'avviso d'accertamento;
 - c) qualora nei casi di cui ai commi a) e b) e alla presenza di elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato tra amministrazione locale e contribuente, nei termini indicati nel presente regolamento, sarà possibile evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate tra le parti.
2. L'eventuale sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui al precedente comma è accertata dall'ufficio tributi e dallo stesso indicati nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta dall'ufficio tributi d'intesa, se nel merito competente, con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente, allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.
3. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Articolo 30 - Responsabile dell'imposta



1. Il responsabile dell'imposta nominato dal Comune ai sensi dell'art. 7 del decreto esercita, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di ogni altra norma applicabile, le competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 31 - Iniziativa diretta dell'ufficio tributi

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, la Giunta individua annualmente, su proposta del responsabile d'imposta nell'esercizio delle sue funzioni preliminari e istruttorie all'avvio del procedimento, le categorie di immobili per le quali, sussistendo le condizioni di cui al precedente art. 29, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione su iniziativa diretta dell'ufficio tributi.
2. L'avvio del procedimento può essere attivato su iniziativa diretta del funzionario responsabile della gestione del tributo mediante invio al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo in base alla legislazione vigente, un invito a comparire contenente:
 - a) la data individuata dal responsabile dell'imposta nella quale il contribuente è invitato a presentarsi presso l'ufficio tributi per definire l'accertamento con adesione;
 - b) i periodi d'imposta che potrebbero essere suscettibili d'accertamento;
 - c) gli elementi necessari per consentire al contribuente di poter individuare l'oggetto dell'attività di controllo;
3. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
4. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 32 - Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente soggetto attivo dell'imposta su beni immobili per i quali sussistano le condizioni di cui al precedente art. 29, può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza da redigere in carta libera all'Ufficio Tributi del Comune:
 - a) nel caso in cui allo stesso contribuente siano stati inviati o notificati questionari, inviti, ovvero richiesti chiarimenti o elementi relativi alla propria posizione tributaria; In tal caso il comune, fatta salva la preliminare verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 29 per l'applicazione dell'istituto, invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 60 giorni dall'invio dell'istanza;
 - b) nel caso in cui allo stesso contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento o in presenza di atti impositivi di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; in tal caso, il Comune fatta salva la preliminare verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 29 per l'applicazione dell'istituto, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza



- formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto.
2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico o telematico dello stesso contribuente, nonché l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'imposta, nonché, anche sinteticamente, gli elementi posti alla base della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 29 per l'applicazione dell'istituto.
 3. L'iniziativa del contribuente di cui al presente articolo è preclusa qualora il Comune abbia già invitato il medesimo contribuente, con la procedura di cui all'articolo precedente, a concordare, per l'immobile in questione, con esito negativo, ovvero senza alcuna risposta entro 60 giorni dall'invio dell'invito.
 4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente, nei casi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale sia quelli inerenti il pagamento del tributo, per un periodo di 60 giorni dalla stessa data di presentazione.
 5. L'impugnazione dell'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale, comporta la rinuncia del contribuente all'istanza di definizione.

Articolo 33 - Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente ed il responsabile d'imposta.
2. Non è prevista, per il contribuente, alcuna assistenza tecnica, pertanto potrà comparire personalmente per la trattazione della propria posizione tributaria o farsi assistere da professionisti di sua fiducia.
3. E' importante che il professionista esibisca la procura ricevuta per assistere e rappresentare il contribuente, al fine di:
 - a) improntare i rapporti con i cittadini contribuenti alla massima trasparenza, in relazione all'importanza che hanno gli obblighi tributari per le istituzioni locali;
 - b) rendere i comportamenti degli addetti alla gestione dei tributi conseguenti a tali principi, nel rispetto non solo del contribuente destinatario dell'atto ma di tutti i cittadini;
 - c) tutelare la riservatezza delle persone, di cui al precetto normativo contenuto nella Legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge sulla *privacy*, dato che attraverso l'esame di atti e documenti è possibile venire a conoscenza di dati con carattere riservato o sensibile.
4. Il responsabile d'imposta procede, se già non ha provveduto in via preliminare al contraddittorio, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 29 per l'applicazione dell'istituto; informa prontamente degli esiti della verifica la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.
5. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. La definizione del valore imponibile per le



fattispecie di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 29 è, se ne ricorrono le condizioni, subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

6. Instaurato correttamente il contraddittorio, nei termini prescritti nel presente Regolamento, ogni incontro necessario alla definizione del procedimento sarà formalizzato in un verbale, redatto a cura del funzionario preposto per la gestione dell'imposta, che dovrà contenere le motivazioni espresse dal contribuente, l'indicazione dei documenti che sono stati eventualmente prodotti, le motivazioni dell'Ufficio Tributi e ogni altro elemento che si riterrà di dover riportare, anche su sollecitazione del contribuente. Il verbale, da redigere in duplice copia di cui una sarà consegnata al contribuente, dovrà essere sottoscritto dalle parti.
7. La procedura di cui al precedente comma 6° va attuata sia che si pervenga a concludere il procedimento con la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, sia in caso di esito negativo, in modo da conoscere in entrambe le ipotesi le motivazioni che stanno alla base della riduzione della pretesa tributaria o della sua integrale conferma.

Articolo 34 - Atto di adesione

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile d'imposta, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'atto di adesione deve contenere:
 - a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 29, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, quello proposto dal comune in base alla relazione di cui al secondo comma dello stesso articolo ove acquisita e, quello eventualmente definito in contraddittorio;
 - b) la liquidazione del tributo dovuto, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
 - c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.
3. All'atto di adesione è allegata, ove di merito e acquisita, la relazione di cui al secondo comma dell'art. 29.

Articolo 35 - Versamento dell'importo definito

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione.
2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito, in unica soluzione, entro il termine di cui al comma precedente; eccezionalmente l'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento



di quanto definito in forma rateale, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate di cui all' articolo 2 del Regolamento generale delle entrate comunali, con il versamento della prima rata, entro il termine di cui al comma precedente. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo o della prima rata nel caso di versamento rateale e, potrà ritirare, presso l'ufficio competente, copia dell'atto di accertamento con adesione.

3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo, dell'intero importo o di una sola rata in caso sia concesso il pagamento rateale, l'accordo si considera inesistente.

Articolo 36 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.
2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi elementi, afferenti l'oggetto dell'adesione, sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 34, che comportano l'accertamento di un imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione del procedimento, per le violazioni concernenti l'accertamento con adesione, le sanzioni amministrative di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 21 del presente regolamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, in caso di avvio del procedimento di cui al presente Capo, su istanza del medesimo contribuente, nelle fattispecie di cui alla lett. a) dell'art. 31 del presente regolamento, le sanzioni amministrative di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 21 del presente regolamento possono essere ulteriormente ridotte, su richiesta del contribuente, fino alla misura stabilita nel precedente comma 9 dell'art. 21, tenendo comunque conto dei minimi edittali per le sanzioni amministrative stabiliti dalla normativa vigente.



CAPO VI :. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 38 - Disposizioni Transitorie

1. Gli indirizzi ed i criteri del presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 che risultino con gli stessi incompatibili.
2. Ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213, ogni sanzione pecuniaria espressa in lire nelle vigenti disposizioni: a decorrere dal 1° gennaio 2002 è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato.
3. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del d. Lgs. 267/2000, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione.
4. L'amministrazione, per consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento porrà la stesso a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi e ne assicurerà la pubblicazione sul sito Web del Comune.
5. In ogni caso, le disposizioni tributarie contenute nel presente regolamento non hanno effetto retroattivo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000 n°212.
6. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla delibera di CC n. 15 del 26/04/2007 "Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili: modifiche".